



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE FERLA O.D.V.

Approvato dall'Assemblea Costituente del 26/02/2022

INDICE

Art. 1 – <i>Costituzione, denominazione e sede</i>	3
Art. 2 – <i>Scopi e finalità</i>	3
Art. 3 – <i>Risorse economiche - Fondo comune</i>	4
Art. 4 – <i>Membri dell'Associazione</i>	5
Art. 5 – <i>Criteri di ammissione ed esclusione dei soci</i>	5
Art. 6 – <i>Doveri e diritti degli associati</i>	6
Art. 7 – <i>Organi dell'Associazione</i>	7
Art. 8 – <i>L'Assemblea</i>	7
Art. 9 – <i>Il Consiglio Direttivo</i>	9
Art. 10 – <i>Il Presidente</i>	10
Art. 11 – <i>L'Organo di Controllo</i>	10
Art. 12 – <i>Il Segretario</i>	10
Art. 13 – <i>Libri</i>	11
Art. 14 – <i>Gratuità delle cariche associative</i>	11
Art. 15 – <i>Clausola compromissoria</i>	11
Art. 16 – <i>Norma finale</i>	11
Art. 17 – <i>Rinvio</i>	11

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Associazione Volontari Protezione Civile Ferla O.D.V.”

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, con sede a Ferla (Sr) in via Armando Diaz n°5, l'Associazione di volontariato denominata “Associazione Volontari Protezione civile Ferla O.D.V.”.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.2

Scopi e finalità

L'Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge l'obiettivo di unire in associazione tutte le persone che hanno interesse allo sviluppo del senso civico e di perseguire finalità di solidarietà civile, culturale e sociale operando a livello Nazionale e in particolare nel territorio del Comune di Ferla (Sr).

L'Associazione si prefigge lo scopo fondamentale di effettuare interventi di soccorso nell'ambito del comune di Ferla e, se richiesto, anche a livello intercomunale, provinciale e regionale e di prestare la sua opera in caso di calamità e in ogni caso in cui venga richiesta l'utilità della propria opera, secondo la propria disponibilità, in materia di protezione civile e sicurezza del territorio, segnalazione incendi, sicurezza stradale e della mobilità, salvaguardia e vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora, difesa e protezione degli animali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:

- 1) operare per la salvaguardia della popolazione civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le Autorità e gli Enti competenti;
- 2) contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile collaborando con le Autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
- 3) affiancare i servizi di protezione ambientale e protezione civile al Corpo Forestale, Enti Pubblici, Privati ed Autorità Civili per prevenire il degrado

ambientale, le calamità, gli incendi e portare soccorso in caso di sinistri, come pure per contribuire al monitoraggio e alla salvaguardia del territorio;

- 4) contribuire, anche mediante convenzioni, intese, accordi ed ogni altro atto similare, con altre associazioni, autorità o enti ad iniziative di questi dirette al monitoraggio del territorio, dell'ambiente, della tutela degli ecosistemi oppure alla vigilanza del territorio e della mobilità;
- 5) collaborare con gli Enti Pubblici e con altre istituzioni per il monitoraggio e la difesa del territorio per rilevare situazioni di degrado urbano;
- 6) promuovere la preparazione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito ed addestramento;
- 7) partecipare ad iniziative dirette al monitoraggio del territorio, della mobilità e della viabilità per favorire la sicurezza stradale, anche in occasione di manifestazioni ed attività sociali, sportive e culturali;
- 8) promuovere la cultura del volontariato di protezione civile come crescita individuale della persona e della collettività anche attraverso manifestazioni culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative (svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati aventi finalità istituzionali analoghe);
- 9) svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statutarie nei limiti previsti dalla legge.

Le attività di cui al sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri soci.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa trasmissione della documentazione al Consiglio direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art.3

Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) raccolta fondi.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di

gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non sono mai ripartibili fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale, che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art.4

Membri dell'Associazione

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci, possono essere:

- Soci Fondatori: sono Soci Fondatori le persone fisiche maggiorenni o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.
- Soci Operativi: sono Soci Operativi le persone fisiche maggiorenni che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria, versando una specifica quota stabilita dall'Assemblea Generale.
- Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori: sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante donazione.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea generale che sarà convocata.

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo indirizzo di posta elettronica.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea generale che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro dei soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, le quali non sono trasmissibili.

L'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;

- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art.7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art.8

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti interni;
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- f) si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea generale viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, via e-mail o tramite altre modalità telematiche concordate con gli associati, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 2 mesi nel libro dei soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per delega.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea generale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci fondatori e/o soci operativi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decade dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese ai soci delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi via e-mail o tramite altre modalità telematiche con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di cinque giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente assume la carica di tesoriere, la quale può essere dallo stesso affidata a uno dei membri del Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

L'Organo di Controllo

L'organo di controllo dell'associazione è composto da tre membri e dura in carica tre anni. L'organo di controllo è nominato dall'assemblea. L'Organo di Controllo ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo e l'operato dell'associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statuari ed alla normativa vigente.

L'Organo di Controllo potrà indirizzare al presidente e ai membri del consiglio direttivo raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

Art. 12

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art.13

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri.

Art.14

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.15

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art.16

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.17

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.